

GIOVANNI DE CRISTOFARO

**OSSERVAZIONI GENERALI E MOTIVAZIONE DELLE PROPOSTE DI
EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2020/1828 UE CONCERNENTE LE
AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI
COLLETTIVI DEI CONSUMATORI**

1. Sul rapporto fra la nuova azione rappresentativa “speciale” di cui agli artt. 140-ter cod. cons e la azione di classe “generale” di cui agli artt. 840-bis ss. cod. cons.

In nessuna disposizione dello schema di decreto legislativo si chiarisce se – a fronte di condotte tenute da professionisti in violazione delle *disposizioni elencate nel nuovo Allegato II-septies* del codice del consumo che abbiano provocato pregiudizi agli interessi collettivi dei consumatori – il nuovo procedimento di cui agli artt. 140-ter ss. del codice del consumo sia l’unico procedimento “collettivo” suscettibile di essere instaurato per ottenere provvedimenti inibitori e “compensativi” ovvero se rimanga comunque possibile esperire - *in alternativa alla nuova azione speciale* - il procedimento “generale” di cui agli artt. 840-bis ss. c.p.c. (in presenza dei presupposti e su istanze dei soggetti ivi contemplati).

Un chiarimento in proposito è assolutamente indispensabile.

Riterrei senz’altro più razionale e coerente con lo spirito e la *ratio* della direttiva optare per la prima soluzione: cfr. **art. 140-ter, comma 2, secondo periodo** (nel testo emendato da me proposto).

TESTO NORMATIVO EMENDATO DA ME PROPOSTO:

2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle azioni rappresentative promosse da enti legittimati nei confronti di professionisti che violano una o più delle disposizioni di cui all'allegato II-septies con condotte che pregiudicano o sono suscettibili di pregiudicare gli interessi collettivi dei consumatori. I professionisti che tengano condotte siffatte non possono essere convenuti in giudizio davanti al giudice italiano con l'azione di classe di cui agli artt. 840-bis ss. del codice di procedura civile.

2. La legittimazione a proporre azioni rappresentative a protezione degli interessi collettivi dei consumatori: azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere

Lo schema di decreto legislativo - uniformandosi alla direttiva - distingue fra azioni rappresentative “nazionali” (e cioè azioni rappresentative proposte davanti all’autorità giudiziaria italiana) e azioni rappresentative “transfrontaliere” (e cioè azioni rappresentative promosse davanti alle competenti autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia) disciplinando con modalità differenziate la legittimazione a proporre in giudizio le une e le altre.

a) In primo luogo, si rileva che sia per le azioni rappresentative nazionali (art. 140-quater, comma 1, dello schema di decreto) che per le azioni rappresentative transfrontaliere (art. 140-quinquies, comma 3, dello schema di decreto) si prevede l’attribuzione della legittimazione attiva agli “organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all’art. 3, numero 6), del Regolamento UE 2017/2394” (Regolamento UE sulla cooperazione fra le Autorità nazionali responsabili per l’*enforcement* delle normative UE di protezione dei consumatori).

Si tratterebbe di una relevantissima novità perché tali “organismi pubblici” non sono attualmente legittimati a promuovere l’azione di classe di cui agli artt. 840-bis ss. c.p.c.

Questa innovazione non merita tuttavia di essere condivisa e si propone la sua soppressione.

Gli “organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all’art. 3, numero 6), del Regolamento UE 2017/2394” sono, fra l’altro: Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità dei trasporti, ENAC, Banca d’Italia, IVASS, Consob.

Si tratta delle medesime Autorità competenti a gestire i procedimenti amministrativi rivolti ad accertare l’eventuale violazione delle normative di tutela del consumatore e ad irrogare nei confronti dei professionisti le conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie. Nessuna di tali Autorità si configura tuttavia come *Authority* deputata *in via esclusiva* al perseguimento della protezione dei consumatori, trattandosi piuttosto di Autorità indipendenti investite del compito di monitorare il rispetto e la corretta attuazione delle normative affidate alla loro competenza nel quadro di una più generale competenza concernente la tutela della concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato in generale (o di mercati settoriali).

Deve pertanto senz’altro escludersi che possa rientrare fra i compiti istituzionali di tali Autorità quello di promuovere azioni civilistiche di natura collettiva convenendo davanti all’autorità giudiziaria ordinaria imprese e liberi professionisti al fine di ottenere l’adozione nei loro confronti di provvedimenti “compensativi” (condanne risarcitorie e restitutorie) a beneficio di gruppi più o meno ampi di consumatori.

Quanto poi ai provvedimenti inibitori, essi possono già essere assunti dalle citate Autorità nell’ambito dei procedimenti amministrativi di loro diretta competenza, sicché non si vede per quale ragione dovrebbero essere legittimate ad esperire azioni inibitorie collettive davanti all’autorità giudiziaria ordinaria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

b) In secondo luogo, si rileva che lo schema di decreto legislativo prevede, per la legittimazione all’esperimento di azioni rappresentative nazionali davanti al giudice italiano,

requisiti diversi, più stringenti e rigorosi, rispetto a quelli previsti per le azioni rappresentative transfrontaliere davanti ad autorità giudiziarie o amministrative di altri Paesi UE.

Mentre infatti *soltanto* le associazioni iscritte nell'elenco (tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy) di cui all'art. 137 cod. cons. vengono legittimate ad esperire le azioni nazionali (art. 140-*quater*, comma 1, dello schema), la legittimazione ad esperire le azioni transfrontaliere viene attribuita *sia* alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 cod. cons. *sia* agli ulteriori "enti" che ne facciano richiesta, purché questi ultimi siano in possesso dei requisiti elencati nel comma 2 dell'art. 140-*quinquies* dello schema preliminare di decreto (che recepisce i requisiti che - ai sensi dell'art. 4, par. 3, della direttiva, norma di armonizzazione completa rispetto alla quale gli Stati membri non possono in alcun modo discostarsi - deve possedere un ente interessato ad essere designato come ente legittimato a proporre azioni transfrontaliere).

Si noti che molti dei requisiti che ai sensi dell'art. 137 cod. cons. una associazione dei consumatori deve possedere per poter essere iscritta nell'elenco ministeriale delle associazioni rappresentative a livello nazionale (e conseguentemente legittimata all'esperimento di azioni rappresentative nazionali) non sono invece richiesti (dalla direttiva e dall'art. 140-*quinquies*, comma 2, dello schema di decreto) all'ente che sia interessato ad essere iscritto nell'elenco degli enti legittimati all'esperimento di azioni transfrontaliere. Ne deriva che, alla luce della formulazione testuale dello schema di decreto, potranno essere iscritti nell'elenco speciale degli enti legittimati alla proposizione di azioni transfrontaliere anche enti che non potrebbero aspirare ad ottenere la legittimazione a proporre azioni nazionali, in quanto privi dei requisiti richiesti dall'art. 137 cod. cons. per l'inserimento nell'elenco ministeriale delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale.

Questa differenza è totalmente incompatibile con la direttiva, la quale si limita a fissare in modo vincolante per gli Stati membri i requisiti che un ente deve possedere per poter esperire azioni rappresentative transfrontaliere davanti ad autorità giudiziarie o amministrative di altri Paesi UE, lasciando gli Stati membri liberi di decidere in autonomia i requisiti che un ente deve possedere per poter proporre una azione rappresentativa nazionale, fermo restando però che tali requisiti non possono essere più rigorosi e stringenti rispetto a quelli previsti per la proposizione di azioni transfrontaliere, e ciò proprio per evitare che l'esercizio delle azioni rappresentative nazionali possa essere ostacolato in misura sproporzionata.

Si propone pertanto di **modificare l'impostazione adottata nello schema di decreto legislativo**, subordinando l'attribuzione della legittimazione alla proposizione di azioni nazionali agli stessi, identici requisiti cui è subordinata l'attribuzione della legittimazione alla proposizione di azioni transfrontaliere e prevedendo la istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di un elenco (destinato ad essere disciplinato da un nuovo art. 137-*bis* cod. cons. previsto nella proposta emendata da me formulata) di enti legittimati alla proposizione di azioni rappresentative (articolato in due sezioni: enti legittimati alla proposizione di azioni nazionali e enti legittimati alla proposizione di azioni transfrontaliere) diverso dall'elenco ministeriale delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale regolato dall'art. 137 cod. cons.

La legittimazione a proporre davanti al giudice italiano azioni rappresentative nazionali non può infatti (lo impedisce la direttiva) essere subordinata ai rigorosi e stringenti presupposti cui è ancorata la possibilità di ottenere l'iscrizione nell'elenco ministeriale delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale regolato dall'art. 137 cod. cons.: quest'ultimo elenco dovrebbe conservare rilevanza e valore per finalità *diverse* rispetto alla questione della legittimazione a proporre azioni rappresentative (per la quale dovrebbe essere decisivo *soltanto* il nuovo e separato elenco di cui all'art. 137-*bis* previsto nella proposta emendata da me formulata).

TESTI NORMATIVI EMENDATI DA ME PROPOSTI:

Art. 137-bis

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative nazionali e azioni rappresentative transfrontaliere

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito l'elenco degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative nazionali davanti al giudice italiano e azioni rappresentative transfrontaliere davanti alle competenti autorità giudiziarie o amministrative di altri Stati membri dell'Unione.

2. Nella prima sezione dell'elenco sono inseriti gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative nazionali davanti al giudice italiano ai sensi dell'art. 140-quater. In questa sezione possono essere iscritte le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'art. 137 e gli ulteriori enti che ne facciano richiesta, che:

a) siano dotati di autonoma e piena capacità giuridica;

b) abbiano effettivamente e pubblicamente svolto attività e assunto iniziative a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione;

c) non abbiano scopo di lucro;

d) abbiano come scopo statutario la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, nei settori regolati dalle normative elencate nell'allegato II-septies;

e) non si trovino in stato di crisi o di insolvenza e non siano assoggettati alle relative procedure;

f) abbiano inserito nei propri statuti regole, anche riferite alle cause di incompatibilità relative ai rappresentanti legali, idonee ad assicurare l'indipendenza dell'ente e ad escludere che esso possa essere influenzato da parte di persone diverse dai consumatori, e in particolare da professionisti che abbiano un interesse economico a intentare azioni rappresentative, nonché misure idonee a prevenire e a risolvere conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione, i suoi rappresentanti legali e organi di governo, i suoi finanziatori e i consumatori;

g) prevedano nei propri statuti la nomina di un organo di controllo incaricato di vigilare sull'indipendenza dell'ente e sul rispetto e la corretta applicazione delle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, al quale si applica l'articolo 30, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibile;

h) rendano pubblico nel proprio sito internet e con eventuali altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell'attività svolta, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all'oggetto sociale, all'attività effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, all'inesistenza di procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonché di informazioni sulle proprie fonti di finanziamento e sulle azioni rappresentative promosse ai sensi degli artt. 143-ter ss.

3. Nella seconda sezione dell'elenco sono inseriti gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere davanti alle competenti autorità giudiziarie o amministrative di altri Stati membri dell'Unione ai sensi dell'art. 140-quinquies. In questa sezione possono essere iscritte le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'art. 137 e gli ulteriori enti che ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità con le quali l'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico nel sito istituzionale del Ministero stesso, nonché le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della

documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli enti richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2.

5. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette alla Commissione europea l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere di cui all'art. 137-bis e la pagina web del proprio sito istituzionale nel quale l'elenco è reso pubblico. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica alla Commissione le modifiche intervenute successivamente.

Art. 140-quater

(Legittimazione a proporre azioni rappresentative davanti al giudice italiano)

1. Sono legittimate a proporre un'azione rappresentativa nazionale davanti al giudice italiano le associazioni dei consumatori e degli utenti e gli ulteriori enti iscritti nella prima sezione dell'elenco di cui all'articolo 137-bis.

2. Sono altresì legittimati a proporre un'azione rappresentativa transfrontaliera davanti al giudice italiano gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.

Art. 140-quinquies

(Legittimazione a proporre azioni rappresentative transfrontaliere davanti alle competenti autorità giudiziarie o amministrative di Stati membri dell'UE diversi dall'Italia)

1. Sono legittimati a proporre un'azione rappresentativa transfrontaliera davanti alle competenti autorità giudiziarie o amministrative di altri Stati membri dell'Unione le associazioni dei consumatori e degli utenti e gli ulteriori enti iscritti nella seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 137-bis.

3. Sui presupposti che giustificano l'esperimento di una azione rappresentativa: il pregiudizio agli interessi collettivi dei consumatori cagionato da una condotta tenuta da un professionista in violazione di una (o più) delle disposizioni elencate nel nuovo allegato II-septies al codice del consumo

Possono essere convenuti in giudizio con una azione rappresentativa soltanto professionisti che abbiano posto in essere comportamenti che:

a) contrastano con precetti dettati da disposizioni inserite negli atti normativi elencati nel nuovo Allegato II-septies al codice del consumo,

e

b) ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori

Dunque, l'elenco di disposizioni contenuto nel nuovo allegato II-septies al codice del consumo è di importanza fondamentale perché soltanto se ed in quanto gli interessi collettivi dei consumatori siano stati pregiudicati da una condotta tenuta da un professionista in

violazione di una delle disposizioni inserite in tale Allegato potrà essere esperita una azione rappresentativa a protezione degli interessi collettivi dei consumatori *ex art. 140-ter cod. cons.*

1) La formulazione del testo dell'allegato che si rinviene nello schema di decreto legislativo è gravemente imprecisa: vengono riportate normative interne abrogate da molti anni e regolamenti UE abrogati, e soprattutto non si fornisce un quadro chiaro, completo ed aggiornato delle disposizioni italiane la cui violazione può giustificare l'esperimento di una azione rappresentativa.

Si propone di sostituire il testo dell'Allegato attualmente inserito nello schema di decreto legislativo con il testo integralmente riformulato che ho predisposto e messo a disposizione.

2) La direttiva autorizza gli Stati membri ad inserire nell'Allegato anche norme nazionali di protezione dei consumatori non attuative di direttive UE, ma create spontaneamente (e cioè al di fuori di qualsivoglia obbligo o vincolo UE) dai legislatori nazionali.

Questa possibilità non è stata sfruttata (mancando una autorizzazione in tal senso nella legge di delegazione europea) ma si pone a questo punto un delicato problema.

Quid nelle ipotesi in cui gli interessi collettivi dei consumatori siano stati pregiudicati da una condotta tenuta da un professionista in violazione di disposizioni italiane non inserite nel nuovo allegato II-*septies* al codice del consumo, in quanto non attuative di direttive UE di protezione dei consumatori (in sintesi, tutto il **diritto italiano dei consumatori squisitamente nazionale e non di derivazione UE**)?

Es.:

- alcune disposizioni di protezione del contraente assicurato contenute nel codice delle assicurazioni private
- art. 1 del d.l. 31 gennaio 2002, n. 7 (c.d. d.l. Bersani), convertito dalla l. 2 aprile 2007, n. 40, in materia di protezione dei consumatori nei contratti per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica
- art. 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, recante la disciplina dell'offerta fuori sede di servizi di investimento e strumenti finanziari
- decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante misure di tutela degli acquirenti di edifici in costruzione

Riteniamo che in questi casi rimarrà possibile promuovere l'azione di classe "generale" di cui agli artt. 840-*bis* ss. c.p.c.

Ne consegue che la protezione degli interessi collettivi dei consumatori pregiudicati da condotte tenute in violazione del diritto dei consumatori *squisitamente nazionale e non di derivazione UE* potrà essere perseguita con uno strumento processuale (l'azione di classe generale di cui al c.p.c.) diverso dallo strumento processuale (l'azione rappresentativa di cui all'art. 140-ter cod. cons.) con il quale potrà essere perseguita la protezione degli interessi collettivi dei consumatori pregiudicati da condotte tenute in violazione del diritto dei consumatori UE o di derivazione UE.

In prospettiva futura, questa differenziazione meriterebbe verosimilmente di essere superata!

4. La nozione di provvedimento “compensativo” e di provvedimento “inibitorio”

a)

Si propone una formulazione diversa e più completa della **definizione della nozione di “provvedimento compensativo” contenuta nell’art. 140-ter, comma 1, lett. h)**, dello schema di decreto legislativo.

TESTO EMENDATO DA ME PROPOSTO:

h) PROVVEDIMENTO COMPENSATIVO: un provvedimento rivolto ad assicurare, ai consumatori i cui diritti ed interessi siano stati pregiudicati da una condotta tenuta da un professionista in contrasto con le prescrizioni degli atti normativi elencati all’allegato II-septies, le forme di tutela risarcitoria, restitutoria o satisfattiva ad essi spettanti in forza di apposite disposizioni speciali contenute nei suddetti atti normativi ovvero in applicazione di principi generali del diritto civile nazionale, in particolare attraverso: la condanna al risarcimento dei danni sofferti dal consumatore, la condanna al ripristino della conformità al contratto del bene, del servizio o del contenuto o servizio digitale fornito al consumatore, la condanna al rimborso di somme indebitamente pagate dal consumatore, lo scioglimento del rapporto contrattuale o la riduzione del prezzo e la correlata condanna al rimborso delle somme eventualmente già versate dal consumatore per la stipulazione e/o in esecuzione del contratto;

Con questa formulazione si chiarisce che possono essere fatti valere con le azioni rappresentative non soltanto i diritti e rimedi “speciali” espressamente e specificamente contemplati dai regolamenti UE elencati nell’Allegato o dalle norme interne di recepimento delle direttive UE elencate nell’Allegato, ma anche diritti basati su principi e istituti generali (art. 1337, 1175, 1375, 2043, 1453, etc.) del nostro diritto civile, applicati in coordinamento con le regole speciali UE al fine di dare a queste ultime strumenti di *enforcement* basati sul diritto civile nazionale generale.

b)

Si propone di inserire nel comma 1 dell’art. 140-ter del codice del consumo, per ragioni di completezza, anche una **definizione della nozione di provvedimento inibitorio**.

TESTO DA ME PROPOSTO:

i) PROVVEDIMENTO INIBITORIO: un provvedimento con il quale il giudice ordina al professionista convenuto di porre fine e/o di astenersi dal reiterare la condotta posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies e lesiva degli interessi collettivi dei consumatori.

5. La disciplina dei provvedimenti inibitori

a)

L'art. 140-*octies*, comma 7, dello schema di decreto legislativo (che nel testo emendato da me proposto diventerebbe art. 140-*nonies*) statuisce che “si applicano il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile”.

Si propone la soppressione di questa disposizione in quanto:

- il comma 7 dell'articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c. appare incompatibile con la direttiva, la quale non prevede espressamente la possibilità che il provvedimento inibitorio imponga al professionista convenuto di “adottare le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate” (misure di questo tipo rischierebbero infatti di confondersi con le misure che possono essere imposte da provvedimenti “compensativi”)
- il comma 8 dell'articolo 840-*sexiesdecies* è incompatibile con il comma 1, lett. b) dello stesso art. 140-*octies*, con il quale dovrebbe fuso.

b)

Si propone di trasferire nell'ultimo comma della disposizione recante la disciplina dei provvedimenti inibitori la disposizione che nello schema di decreto legislativo è stata collocata nell'art. 140-*terdecies* (*misure di coercizione indiretta*), proprio in ragione del fatto che tale disposizione riguarda in via esclusiva i provvedimenti inibitori.

Si propone altresì di integrare e modificare tale disposizione al fine di renderla maggiormente idonea ad essere efficacemente valorizzata come strumento di controllo dell'effettiva osservanza degli ordini inibitori impartiti dal tribunale nella sentenza di accoglimento dell'azione rappresentativa:

- 1) incrementando l'importo delle somme di denaro che il professionista che non ottempera all'ordine inibitorio può essere condannato a pagare come conseguenza sanzionatoria del suo inadempimento
- 2) chiarendo che la legittimazione a promuovere l'instaurazione di un procedimento finalizzato all'accertamento dell'inadempimento e alla pronuncia della sentenza di condanna al pagamento delle somme di denaro dovute a titolo di sanzione spetta a chiunque vi abbia interesse (e quindi non soltanto all'ente che aveva proposto l'azione rappresentativa chiedendo l'adozione di un provvedimento inibitorio)
- 3) prevedendo che il 50% della somma che il professionista viene condannato a pagare debba esser versata al soggetto che ha promosso siffatto procedimento e che soltanto il 50% residuo venga versato alle casse dello Stato, e ciò al fine di render finanziariamente appetibile l'assunzione della relativa iniziativa processuale.

c)

Si segnala infine che sarebbe opportuno prevedere espressamente l'applicabilità – in quanto compatibile - della disposizione recante la disciplina dei provvedimenti inibitori anche all'azione inibitoria dell'uso di condizioni generali di contratto vessatorie disciplinata dall'art. 37 cod. cons.

TESTO EMENDATO DA ME PROPOSTO:

**Art. 140-novies
(Provvedimenti inibitori)**

1. *Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere:*

a) la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies;

b) l'ordine di pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale o su altri mezzi di comunicazione ovvero la pubblicazione di una rettifica.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.

3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo 840-quinquies del codice di procedura civile.

4. L'adozione del provvedimento inibitorio non è subordinata alla prova della natura dolosa o colposa della condotta tenuta dal professionista convenuto in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, né alla prova dei pregiudizi concretamente ed effettivamente causati da siffatta condotta ai singoli consumatori che ne siano stati destinatari.

5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140-ter, comma 2. Si applicano gli articoli 669-quater, primo, secondo e quarto comma, 669-sexies, 669-octies, ottavo e nono comma, 669-decies, primo comma, 669- duodecies e 669-terdecies del codice di procedura civile.

6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio è dichiarata inammissibile, anche se avverso l'ordinanza è stato proposto reclamo, ovvero rigettata nel merito con sentenza anche non passata in giudicato.

7. L'ente legittimato, prima di proporre l'azione rappresentativa, ha l'onere di richiedere al professionista che abbia tenuto una condotta contrastante con i precetti dettati dalle disposizioni elencate nell'Allegato II-septies, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che il professionista vi abbia ottemperato e si sia impegnato ad astenersi dal reiterare in futuro la condotta contestata, l'ente legittimato può proporre in giudizio l'azione rappresentativa volta ad ottenere l'adozione di un provvedimento inibitorio.

8. Con il provvedimento che definisce il giudizio, nonché con il provvedimento previsto dal comma 5, il tribunale fissa un termine per l'adempimento degli ordini impartiti al professionista convenuto. Su domanda dell'ente legittimato che ha proposto l'azione rappresentativa o anche d'ufficio, il tribunale può disporre che il professionista sia tenuto al pagamento di una somma di denaro da 10.000 euro a 50.000 euro per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rapportati alla gravità e della durata della violazione e all'entità del pregiudizio che ne derivi per gli interessi collettivi dei consumatori. L'instaurazione del procedimento volto all'accertamento dell'inadempimento e alla condanna al pagamento della somma di denaro contemplata dal provvedimento che ha accolto l'azione rappresentativa adottando il provvedimento inibitorio può essere promossa da chiunque vi abbia interesse. Le somme di denaro debbono essere versate dal professionista, nella misura del 50%, al soggetto che abbia proposto la domanda volta ad ottenere l'accertamento del suo inadempimento e la conseguente condanna al pagamento della somma

di denaro. Per la porzione restante, le somme debbono essere versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-quinquies.

9. I commi da 2 a 8 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche all'azione inibitoria di cui all'art. 37.

6. Gli accordi di natura transattiva

La disciplina degli accordi di natura transattiva suscettibili di essere stipulati nell'ambito dei procedimenti instaurati attraverso la proposizione di azioni rappresentative con le quali viene richiesta l'adozione di provvedimenti "compensativi" è contenuta nell'art. 140-decies dello schema di decreto legislativo.

Coerentemente con quanto stabilito dalla direttiva, la disposizione prevede che la proposta transattiva eventualmente formulata dal professionista convenuto e dall'ente che ha proposto l'azione rappresentativa possa assumere efficacia e vincolatività giuridica soltanto se approvata dal tribunale.

Tuttavia, si prevede che il tribunale possa rifiutarsi di approvarla soltanto se accerta che essa contrasta con norme imperative ovvero contiene "clausole o obbligazioni non eseguibili" (formulazione infelice da sostituire con la seguente: "clausole o pattuizioni nulle o inefficaci") e – diversamente da quanto la direttiva consentirebbe agli Stati membri di statuire – non si prevede altresì che il tribunale possa rifiutarsi di approvare la proposta transattiva qualora verifichi che essa sia iniqua.

Riteniamo che questa lacuna debba essere colmata e che al tribunale debba essere attribuito il potere/dovere di verificare l'equità dell'accordo transattivo, presupposto indispensabile affinché la proposta transattiva possa essere approvata.

TESTO EMENDATO DA ME PROPOSTO:

Art. 140-undecies

(Accordi di natura transattiva)

1. *Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato che abbia proposto l'azione rappresentativa chiedendo l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 140-decies e il professionista convenuto possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva.*

2. *Entro il termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente legittimato che abbia proposto l'azione rappresentativa chiedendo l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 140-decies e il professionista convenuto, può invitarli a cercare di raggiungere un accordo per la formulazione di una proposta transattiva entro un termine ragionevole.*

3. La proposta transattiva è soggetta all'approvazione del tribunale, che deve a tal fine verificare che essa non contrasti con norme imperative, non contenga clausole nulle o inefficaci e non sia iniqua, tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati.

4. *Se il tribunale non approva la proposta transattiva, il procedimento prosegue.*

5. *Se il tribunale approva la proposta transattiva, l'accordo transattivo è vincolante per l'ente che ha proposto l'azione rappresentativa, per il professionista convenuto e per i*

singoli consumatori che abbiano aderito all'azione rappresentativa. Dell'accordo transattivo concluso si forma processo verbale, che costituisce titolo esecutivo.

5. Si applica altresì l'articolo 840-quaterdecies del Codice di procedura civile in quanto compatibile.